
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il giudice non è tenuto d'ufficio a segnalare l'incompletezza del quadro probatorio.

Contestata dal convenuto la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio dalla parte attrice, il giudice non è tenuto a segnalare d'ufficio l'insufficienza del quadro probatorio da essa offerto, trovando applicazione, al riguardo, il principio per cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium", dovendosi escludere la nullità della sentenza attesa l'estraneità a tale ipotesi del principio secondo il quale il giudice è tenuto a segnalare alle parti le questioni rilevate "ex officio" ove comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti o una modificazione del quadro fattuale del giudizio, la cui lesione integra la violazione del diritto di difesa delle stesse, private, sul punto, dell'esercizio del contraddittorio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.11.2013, n. 24861

...omissis...

5. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha motivato la scelta decisoria adottata sulla base dei seguenti, concorrenti rilievi: a) correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto indimostrate due condizioni assolutamente necessarie ai fini del riconoscimento del diritto vantato dall'attore, e cioè la mancata vendita di fondi agricoli nel biennio antecedente alla proposizione della domanda e il possesso, da parte del retraente e della famiglia dello stesso, di una forza lavoro pari ad almeno un terzo di quella occorrente per la conduzione del fondo; b) l'esistenza

di tali requisiti era stata specificamente contestata dal convenuto, sia nella comparsa di risposta, sia negli altri scritti difensivi; c) il Tribunale, dovendo decidere iuxta alligata et probata, non era affatto tenuto a segnalare d'ufficio a parte attrice l'insufficienza, in parte qua, del quadro probatorio dalla stessa offerto.

6. A fronte del percorso argomentativo qui sinteticamente riportato, i rilievi critici formulati dall'esponente presentano anzitutto profili di inammissibilità. L'impugnante si limita per vero a ribadire, senza alcun nesso con le puntuali osservazioni formulate dalla Corte d'appello, che questa aveva dato atto del rilievo d'ufficio delle condizioni non sottoposte all'attenzione delle parti, che è esattamente il contrario di quanto si legge nella sentenza impugnata.

7. Sotto altro profilo, va poi evidenziato che le problematiche in ordine alla necessità che le questioni evidenziate per la prima volta in sede di decisione - se e in quanto, modificando l'approccio al quadro fattuale di riferimento, comportino sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti - debbano essere segnalate dal decidente ai litiganti, affinché i difensori interloquiscano sul punto, pena la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e compromissione del principio del contraddittorio (confr. Cass. civ. 13 luglio 2012, n. 11928; Cass. civ. 27 aprile 2010, n. 10062), non hanno nulla a che vedere con l'applicazione del principio per cui il giudice può e deve accogliere la domanda solo quando ritenga dimostrati i fatti costitutivi del diritto azionato e, reciprocamente indimostrate le eccezioni volte a far valere l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto (art. 2697 cod. civ.).

In quest'ultimo caso si verte invero nell'ambito dell'attività assolutamente tipica e, per così dire, ontologicamente propria della funzione giudicante civile, attività che presuppone e implica sia l'esatta identificazione del thema decidendum, attraverso l'interpretazione delle allegazioni e delle contestazioni hinc et inde formulate, sia le connesse scelte decisorie in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti. E va da sé che ogni discovery non strettamente necessaria alla conduzione del processo e alla risoluzione di questioni connesse al suo andamento, come la decisione sull'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova articolati dalle parti, sarebbe, prima della pronuncia della sentenza, a dir poco, intempestiva.

8. Da tanto deriva altresì che correttamente le prove formulate in sede di gravame non sono state ammesse dalla Corte d'appello. E invero, non essendovi stata alcuna modifica officiosa dei temi di indagine posti dalla controversia, non v'era alcun motivo di rimettere in corsa la parte nella formulazione di istanze istruttorie dalle quali era, evidentemente, decaduta.

Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto".

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa esime il collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013